



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 9/00/CIR

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CARRIER PRESELECTION: DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI UTENZA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 30 luglio 1998 n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti";

VISTA la propria delibera n. 3/CIR/99, recante: "Regole per la fornitura della *Carrier Selection Equal Access* in modalità di preselezione (*Carrier Preselection*)", e, in particolare, l'articolo 6 della suddetta delibera che disciplina gli obblighi dell'operatore d'accesso;

VISTA la propria delibera n. 4/00/CIR, recante: "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione";

VISTA la propria delibera n. 5/00/CIR recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *Carrier Preselection*";

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nelle proprie delibere n. 3/CIR/99 e 4/00/CIR individuano i principi di riferimento per la definizione degli accordi tra gli operatori e disciplinano le condizioni per l'attivazione del servizio di *Carrier Preselection* allo scopo, tra l'altro, di garantire condizioni di fornitura eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive nella prestazione del servizio stesso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATE le indicazioni emerse nell'ambito delle attività svolte dalla apposita Unità per il monitoraggio, istituita con la richiamata delibera n. 5/00/CIR;

RITENUTO di dovere assicurare, nell'interesse dell'utente, il rispetto dei principi di trasparenza nell'ambito delle procedure relative all'attuazione dei contratti di *Carrier Preselection*;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. La data di sottoscrizione del contratto tra l'utente e l'operatore prelezionato, richiamata dall'articolo 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, è l'elemento temporale certo cui fanno riferimento le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e lo stesso operatore prelezionato che in qualsiasi modo incidano sull'utente finale, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi di prelezione e all'attivazione del servizio stesso.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 18 ottobre 2000

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Lari

**IL SEGRETARIO
DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

Mario Belati

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli